

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GRANZOTTO BASSO** e **PREZIOSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1967

Riconoscimento del titolo accademico di ingegnere ai diplomati dei corsi tecnici superiori istituiti con disposizione ministeriale del 7 luglio 1927 presso il regio Istituto industriale di Torino negli anni 1927 e 1928

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra valutazione ha finalità morali più che giuridiche perchè vuole essere un giusto riconoscimento ai sacrifici di studi severi sostenuti da poche decine di allievi, i quali compiuti i corsi superiori istituiti presso il regio istituto industriale di Torino e regolarmente diplomati, furono reputati così meritevoli da trovar interessato riconoscimento presso le più note industrie italiane dell'epoca, sì che in piena crisi economica (anni 1931-1932) furono assunti a ottime condizioni ed oggi ricoprono incarichi di rilevante importanza nelle varie branche dell'attività produttiva nazionale.

Negli anni 1922 e 1923, i licenziati dalle Scuole medie tecniche inferiori dell'epoca ben sapevano, all'atto della loro iscrizione nei regi Istituti superiori industriali, che al termine del relativo corso di 4 anni, dopo aver conseguito il titolo di perito industriale, avevano diritto a iscriversi ai Politecnici e ad altre Facoltà universitarie similari.

Senonchè, all'improvviso, con effetto retroattivo e non tenendo alcun conto di un diritto inequivocabilmente acquisito, dal 1925 fu vietato l'ingresso dei periti industria-

li nei Politecnici e tale legge colpì, conseguentemente, proprio gli iscritti ai regi Istituti industriali prima dell'entrata in vigore di detta legge che violava i più elementari principi del diritto.

Attualmente, la preclusione all'iscrizione alle facoltà di ingegneria (od ai Politecnici) è stata superata dalle disposizioni in vigore che consentono l'accesso a dette facoltà anche ai diplomati degli Istituti industriali. Se tale tardiva disposizione equipara giustamente la possibilità di proseguimento degli studi per gli attuali periti industriali, rimane pur sempre la palese ingiustizia, commessa, a suo tempo, ai danni di coloro che subirono allora un evidente sopruso.

Successivamente, per esaminare il problema della istruzione industriale superiore, venne nominata, con regio decreto 18 ottobre 1925, una Commissione la quale riconobbe l'opportunità di istituire corsi di studi superiori, con durata triennale, ai quali si potesse accedere con la licenza di Istituto industriale.

Con lettera 7 luglio 1927, a firma dell'onorevole Belluzzo (allora Ministro dell'economia nazionale) veniva dato incarico al regio

Istituto industriale di Torino di istituire, a titolo di esperimento, nell'anno 1927-28 un « Corso di studi superiori per costruttori meccanici ». Con altro provvedimento pure a firma dell'onorevole Belluzzo, in data 30 luglio 1927 veniva approvato il progetto di istituzione di un corso per « tecnici superiori di officina » nella specializzazione metallurgica, fonderia e costruzioni meccaniche, aggiungendo che al valore legale del titolo agli effetti dei concorsi, si sarebbe provveduto con « decisione ministeriale sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'insegnamento industriale ».

In data 25 agosto 1927 il Regio Istituto industriale di Torino pubblicava, con un manifesto che diffondeva largamente mediante circolari ed a mezzo della stampa quotidiana, la decisione ministeriale che stabiliva l'apertura di un « Corso di studi superiori » per conseguire il diploma di « tecnico superiore ».

Il manifesto specificatamente affermava: « Il regio Istituto industriale di Torino, con l'approvazione del Ministro dell'economia nazionale, si propone di formare con intendimenti pratici, ma con la base teorica indispensabile, tecnici superiori di officina, convenientemente specializzati nei vari rami che interessano le industrie italiane. In questo primo anno sono aperte le iscrizioni ad un corso di studi superiori per conseguire il diploma di tecnico superiori nelle specializzazioni: meccanica ed elettronica, fonderia, telefonia. Titoli di ammissione sono licenze delle Sezioni meccanici od elettricisti dei Regi Istituti industriali del Regno.

Il numero dei posti è limitato a 30 e cioè 15 per ognuno dei corsi: l'accoglimento delle domande relative avverrà in base ai risultati della carriera scolastica percorsa dai giovani nei rispettivi istituti dai quali provengono. I corsi sono triennali. Il diploma si consegue dopo aver superati tutti gli esami speciali ed ottenuto idoneità, mediante esame di abilitazione professionale per il quale la Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministero dell'economia nazionale. Il conseguimento del diploma conferirà il titolo di tecnico superiore nella specializzazione richiesta. Fra i diplomati di ogni

anno i primi 15 classificati in seguito ad accordi intervenuti con le locali organizzazioni industriali, avranno la possibilità di essere subito occupati nell'industria ».

Si potrà ben rilevare come il corso per tecnici superiori fosse così severo per gli studi e fosse così selezionatore dei valori scolastici individuali degli allievi da limitare a soli 30 posti il corso stesso fra le migliaia di licenziati dai regi istituti industriali e da assicurare, per la serietà dell'insegnamento praticatovi, l'immediata sistemazione dei diplomati nel settore della grande industria.

Il corso aveva regolarmente inizio nell'ottobre del 1927, e ad esso erano iscritti solo 22 studenti che, salvo le causali d'uso, pagavano la quota di lire 1.000, oltre la tassa di lire 20 ogni esame alla fine di ogni anno.

Nel luglio 1928 il manifesto veniva ripubblicato, sempre con gli stessi affidamenti, stesse promesse ed al primo anno venivano iscritti solo altri 15 allievi che pagavano relative tasse come sopra.

I corsi si svolsero con grande entusiasmo da parte degli iscritti e con il concorso fattivo ed interessato degli industriali. Le lezioni e le esercitazioni occupavano una media di 7 ore al giorno; le domeniche erano utilizzate per visite ad impianti industriali e stabilimenti e durante il periodo di vacanze estive, effettuato il tirocinio di due mesi presso industrie. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle visite ed al tirocinio era obbligatoria e tale si mantenne senza eccezioni.

Il carattere di studi universitari dei corsi, oltre che dalla loro stessa denominazione, risultava dallo schema di pagine 3 del libretto-programma n. 1 pubblicato dalla Direzione della scuola. Agli studenti venne riconosciuto il diritto di iscrizione alle Organizzazioni universitarie dell'epoca e l'uso di un proprio berretto goliardico, e gli stessi furono ammessi al ritardo del servizio militare, quale studenti universitari.

Al termine dei corsi un'apposita Commissione, nominata dal Ministro e composta dai rappresentanti del Governo e dell'Associazione sindacale degli industriali presieduta dall'Accademico Vallauri, esaminò i singoli allievi con l'« esame di abilitazione

professionale » e riassunse le sue opinioni in una relazione con la quale venne espresso parere unanime per la prosecuzione e sviluppo dei corsi stessi.

In base a tale relazione, il Ministero nel giugno 1931 presentò alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni dell'epoca, un progetto di legge per l'approvazione dei corsi di studi tecnici superiori con programma, anni di studi e finalità, quali erano fin dal loro inizio.

Il progetto di legge, per l'opposizione interessata dell'unico oratore iscritto (il segretario del Sindacato ingegneri), venne ritirato per il timore che si creasse una scuola concorrente dei Politecnici, soprattutto perchè i diplomati tecnici superiori, erano contesi e subito sistemati dalle grandi industrie per la particolare preparazione tecnica, di cui erano in possesso.

Questa iniziativa, se avesse avuto lo sviluppo previsto, avrebbe creato una classe dirigente intermedia fra il dottore ingegnere ed il perito industriale, in analogia a quanto avvenuto negli altri Paesi del mercato comune. Il titolo di tecnico superiore avrebbe così avuto l'affermazione da noi operata e comunque prevista dalle dichiarazioni del Ministro all'atto della istituzione dei corsi. Come è noto i corsi vennero assai presto interrotti, a seguito di pressioni interessate ed il titolo di tecnico superiore non ebbe nè il riconoscimento giuridico promesso, nè l'affermazione che meritava.

È chiaro che, per quanto sopra esposto, s'impone oggi una definizione giuridica per il riconoscimento di quegli studi superiori sostenuti dai licenziati dai corsi per tecnici superiori, istituiti a suo tempo presso il regio Istituto superiore industriale di Torino.

Evidentemente non si chiede nulla che possa danneggiare le altre categorie di professionisti, ma, in via di sanatoria, si chiede che il provvedimento di eccezione, che riconosce in Italia il diploma di ingegnere conseguito all'estero prima dell'agosto 1923, sia esteso anche al titolo di tecnico superiore conseguito nel modo sopra specificato, rendendolo equivalente, agli effetti di

legge, al titolo straniero di ingegnere e riconoscendo ai pionieri dei due corsi di tecnici superiori, completati dagli esami finali, il titolo di ingegnere.

D'altro canto il presente disegno di legge fa riferimento specifico anche e soprattutto al regio decreto-legge n. 1260 del 20 ottobre 1932 che, in riferimento al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, al regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, alla legge 24 giugno 1923, n. 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 1960, stabiliva « gli ufficiali generali e ufficiali superiori dell'artiglieria e del Genio militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato.

All'articolo 2 e all'articolo 3 del detto decreto si concedeva lo stesso beneficio agli ufficiali superiori del Genio navale e delle armi navali ed agli ufficiali superiori del Genio aeronautico e dell'arma aeronautica.

È evidente, dunque, che gli ufficiali superiori delle tre specialità possono essere abilitati alla professione di ingegneri senza obbligo di esami, solo se hanno espletato determinati incarichi in alcuni settori e uffici.

È indiscutibile che ben si ravvisa a maggior ragione l'opportunità del riconoscimento del titolo di ingegnere dei tecnici superiori per varie considerazioni di rilevante valore al riguardo:

a) al termine del corso severo di studi ed a seguito dell'esito favorevole di un esame di abilitazione professionale che si sosteneva dinanzi a una Commissione ministeriale, veniva rilasciato un diploma di « tecnico superiore » che rappresentava il massimo grado esistente tra le gerarchie tecnico-organizzative della produzione industriale nel campo industriale;

b) l'attrezzatura tecnico-sperimentale del regio Istituto industriale di Torino era in molti settori superiore a quella di molti istituti universitari di ingegneria;

c) il corpo insegnante era in tutto adeguato alla spiccata, fondamentale caratteristica dei corsi, vi figuravano i nomi più noti del campo tecnico delle grandi industrie oltre a quelli di numerosi professori del Politecnico di Torino;

d) la severità e profondità dello studio delle discipline che formarono oggetto dei corsi superiori. Basta accennare, ad esempio, un fatto specifico: la tecnologia, che nei migliori politecnici italiani era trattata da un solo docente, formò per i tecnici superiori oggetto di cinque diversi corsi di studio, affidati ad insegnanti di chiara fama.

I libri adottati per le materie generiche furono di massima i testi in uso nelle Facoltà di ingegneria.

Gli esami finali erano sostenuti innanzi una Commissione di nomina ministeriale, presieduta dall'accademico Vallauri, e composta in massima parte di docenti universitari.

Da quanto sopra esposto appare evidente che il disegno di legge, risponde ad una giusta valutazione del buon diritto dei tecnici superiori, il cui numero è assai limitato — poichè non raggiunge il numero di 30 — soprattutto se si pensi che tutti coloro — (e sono pochi) — che beneficerebbero del provvedimento legislativo, occupano cariche direttive di rilevante importanza e responsabilità nelle grandi industrie italiane come la FIAT, la Lancia, la STIPEL, la Nebiolo, la RAI, i Cantieri metallurgici italiani, le Ferrovie dello Stato, eccetera.

Pertanto, si confida, onorevoli colleghi, che questo disegno di legge, per il profondo senso di giustizia dal quale è pervaso, raccoglierà i consensi di tutti i settori.

Si fa osservare che già l'articolo 9 della legge sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale di ingegnere 24 giugno 1923, n. 1395, si riferisce a coloro che almeno per 10 anni avevano esercitato la professione.

I 30 tecnici superiori hanno in effetto esercitato funzioni spettanti agli ingegneri; se non hanno potuto esercitare tale pro-

fessione nelle forme legali, ciò è dovuto all'ingiustizia della legge dell'epoca fascista « riforma Gentile e leggi conseguenti ». Dopo la citata legge si sono avute due altre leggi 28 giugno 1920 e 28 ottobre 1932, la prima relativa al riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero, con anni e programmi di studio anche inferiori a quelli effettuati dai tecnici superiori.

Si ritiene di aver dimostrato che:

i diplomati tecnici superiori hanno subito una ingiustizia dovuta ai sistemi dell'epoca in quanto l'ammissione alla Facoltà di ingegneria avrebbe dovuta essere consentita fino alla scadenza dell'iscrizione cioè sino al 1929-30;

che la richiesta dei tecnici superiori, vuoi per la loro età, vuoi per le posizioni attualmente occupate e che escludono qualsiasi concorso pubblico, non può generare pericolo di concorrenza nel campo professionale degli ingegneri.

Si tratta solo di un riconoscimento puramente morale di capacità e funzioni effettivamente svolte di ingegnere poichè non si richiede in relazione al riconoscimento del titolo il diritto ad essere iscritti nei relativi Albi professionali.

Non sarebbe morale affermare che esista una impossibilità al rimedio di una evidente ingiustizia anche e soprattutto se la stessa è stata effettuata dal regime fascista 40 anni fa, tenuto anche conto che nel frattempo, come già detto, sono cadute le preclusioni della iscrizione alle Facoltà di ingegneria da parte dei diplomati periti industriali.

Ma, ripetiamo, ciò che principalmente va rilevato è che l'approvazione del presente disegno di legge non crea alcun precedente, nè una serie di rivendicazioni da parte di alcuna altra categoria perchè non si richiede la iscrizione negli Albi professionali per esercitare regolarmente la professione, ma solo il riconoscimento di un titolo cui le poche decine di diplomati tecnici superiori hanno ben diritto per gli studi praticati, per le cognizioni tecniche acquisite e per i po-

sti di alta responsabilità che essi allo stato occupano nelle industrie ed in vari delicati settori della vita nazionale chiedendo più che una sanatoria un riconoscimento morale più che meritato.

La ragione di diritto è essenzialmente data dal fatto che se il corso di studi fosse

continuato, il titolo di tecnico superiore si sarebbe affermato. Abolito il corso di studi suddetto non vi è più stata la continuazione del titolo. Si chiede perciò in via di sanatoria il diploma più confacente: quello di ingegnere, tanto più che, come si è visto, non mancano i precedenti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai tecnici superiori che, dopo aver compiuto i relativi corsi superiori, istituiti presso il regio Istituto superiore industriale di Torino con provvedimento ministeriale in data 7 luglio 1927 a firma Ministro dell'economia nazionale negli anni accademici 1927-1928 e 1928-1929 hanno conseguito, mediante esame finale di abilitazione professionale, dopo il corso di studi triennale, il diploma di tecnico superiore, viene riconosciuto il titolo di « ingegnere » senza che il riconoscimento di tale titolo attribuisca il diritto di essere iscritti nei relativi Albi professionali.